

CULTURA PENALE E SPIRITO EUROPEO

LORENZO PULITO

***Overturning the acquittal e
rinnovazione istruttoria:
tra “vecchie” asimmetrie e “nuove”
prospettive di riforma***

Una recente sentenza della Corte EDU ha affermato come, in caso di overturning del proscioglimento pronunciato a seguito di giudizio abbreviato, la necessità del contatto diretto tra giudice e fonte di prova dichiarativa non sia convenzionalmente imposta. La decisione ha fatto riaffiorare i dubbi già in passato espressi dalla dottrina in merito al differente orientamento assunto dalle Alte Corti nazionali, fermo nel ritenere operativa, anche in tal caso, la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Il saggio, prendendo spunto dall'arrêt europeo, si interroga sulle sorti dell'istituto alla luce delle prospettive delineate nello schema di legge delega proposto dalla “Commissione Lattanzi”.

Overturning the acquittal and hearing's renewal: between "old" asymmetries and "new" reformatory perspectives

A recent judgment of the European Court of Human Rights has stated that, in the event of overturning of the acquittal pronounced following a simplified and shortened proceedings, the need for direct contact between the judge and the source of declaratory evidence is not conventionally imposed. This statement has brought to the surface the doubts already expressed in the past by the doctrine regarding the different orientation taken by the National High Courts. Said orientation has been always firm in considering it essential to proceed with the renewal of the hearing pursuant to art. 603, paragraph 3-bis, of the Italian Criminal Procedure Code, also in case of simplified and shortened proceedings. The present essay moves from the above-mentioned ECHR judgement and questions the fate of the institute in the light of the perspectives outlined in the enabling law draft proposed by the "Lattanzi Commission".

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le “asimmetrie” perplesse disegnate dalla Suprema Corte. - 3. Il silenzio del legislatore e il consolidarsi delle asimmetrie. - 4. Il giudizio abbreviato nell’ottica della C.E.D.U. e i suoi riflessi sulla rinnovazione. Il caso Di Martino e Molinari c. Italia. - 5. Una garanzia davvero più solida? - 6. “Ripensamenti” legislativi. - 7. Considerazioni conclusive.

1. *Premessa.* La asimmetria del metodo cognitivo mediante il quale è possibile ribaltare una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio celebratosi nelle forme del rito abbreviato, sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, è stata oggetto di una recente decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo¹, definitiva il 25 giugno 2021.

¹ Corte EDU, Sez. I, 25 marzo 2021, *Di Martino e Molinari c. Italia*, in www.hudoc.echr.coe.int, ove sono reperibili tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo citate nel presente lavoro. È

I ricorrenti, assolti nel giudizio – abbreviato – di primo grado, hanno lamentato a Strasburgo la violazione dell’art. 6, §§ 1 e 3 lett. d) C.E.D.U. in quanto condannati per la prima volta in appello senza che si fosse proceduto all’audizione di alcun dichiarante (per lo più collaboratori di giustizia): né di quelli escussi a sommarie informazioni durante le indagini, né di quello escusso in contraddittorio ex art. 441, comma 5, c.p.p.

La pronuncia della Corte europea, nell’escludere che tali omissioni costituissero violazioni convenzionali, segna una certa “distanza” rispetto ai principi affermati dalla Corte di cassazione, già prima della c.d. “riforma Orlando”, secondo cui, anche laddove il primo grado si sia celebrato nelle forme del giudizio abbreviato – non condizionato – la rinnovazione istruttoria si impone come condizione legittimante la riforma in peggior della sentenza di proscioglimento dell’imputato².

Se la decisione della Corte europea può apparire conforme al paradigma della giustizia convenzionale, proteso alla salvaguardia delle garanzie “minime”, è da porre in discussione che lo standard richiesto dalla Corte di cassazione

stata commentata da AGOSTINO, *Overturning della sentenza di proscioglimento nel giudizio abbreviato: per la Corte europea non è necessaria la rinnovazione istruttoria*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 1 ss.; BELCASTRO, *Attenuazione delle garanzie processuali nel rito penale abbreviato e rispetto dell’articolo 6 Cedu: brevi osservazioni sul caso Di Martino e Molinari c. Italia*, in *www.rivistaoidu.net*, 2021, 471 ss.; BUFFON, *Riforma in peius di sentenza resa in giudizio abbreviato e audizione dei testimoni. La Corte di Strasburgo precisa gli obblighi convenzionali ex art. 6. Brevi note a Corte Edu, Sez. I, 25 marzo 2021 ric. nn. 15931/15, 16459/10, Di Martino e Molinari c. Italia*, in *www.questionegiustizia.it*; RECCHIONE, *Commento alla sentenza Corte Edu, 1 sezione, 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari c. Italia*, in *www.europeanrights.eu*; VASTA, *Overturning in appello dell’assoluzione nel giudizio abbreviato: la decisione della Corte di Strasburgo sulla rinnovazione delle prove dichiarative*, in *www.sistemapenale.it*; ID., *La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio abbreviato d’appello*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, 1025 ss.

² Già in un *obiter dictum* Cass., Sez. un., 28 aprile 2016, Dasgupta, in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di LORENZETTO, *Reformatio in peius in appello e processo equo (art. 6 CEDU): fisiologia e patologia secondo le Sezioni Unite*, v. anche AIUTI, *Poteri d’ufficio della Cassazione e diritto all’equo processo*, in *Cass. pen.*, 2016, 3214; APRATI, *L’effettività della tutela dei diritti dell’uomo. Le Sezioni Unite aggiungono un tassello*, in *questa Rivista*, 2016, 2, 1 ss.; CAPONE, *Prova in appello: un difficile bilanciamento*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, 41; CISTERNA, *Le Sezioni Unite su principio di oralità ed overturning dell’assoluzione in grado d’appello fondato sulla rivalutazione della prova dichiarativa*, in *questa Rivista*, 2016, 2, 1 ss.; GIUNCHEDI, *Ulisse approda a Itaca. Le Sezioni Unite impongono la rilevanza d’ufficio dell’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale*, in *questa Rivista*, 2016, 2, 2 ss.; DE MARZO, *Reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado e doveri motivazionali del giudice d’appello*, in *Foro it.*, 2016, II, 571; MACCHIA, *Linee evolutive del sistema d’appello alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale*, in *Cass. pen.*, 2017, 2136; PALMIERI, *Oralità e immediatezza nel giudizio di appello: una riforma solo annunciata*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1077 ss.; PARDO-INGRAO, *La riforma delle impugnazioni penali (L. Orlando)*, in *Il Penalista, Speciale Riforma*, Milano, 2017, 58 ss.; TESORIERO, *Luci e ombre della rinnovazione dell’istruttoria in appello per il presunto innocente*, in *Giust. pen.*, 2017, III, 79 ss.

corrisponda effettivamente ad un livello di tutela effettivamente maggiore. Dubbio legittimato dalle prospettive riformatrici, delineate nello schema di legge delega proposto dalla “Commissione Lattanzi”, al cui orizzonte si staglia, in un’operazione di complessivo riassetto delle impugnazioni, l’abrogazione dell’art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p.

2. *Le “asimmetrie” perplesse disegnate dalla Corte Suprema.* Una volta affermato, con *Dasgupta*, che il giudice di appello «può vedersi attribuita la legittimazione a ribaltare un esito assolutorio sulla base di un diverso apprezzamento delle fonti dichiarative direttamente assunte dal primo giudice, solo a patto che nel giudizio di appello si ripercorrano le medesime cadenze di acquisizione in forma orale delle prove elaborate in primo grado», le Sezioni unite sono state chiamate ad interrogarsi onde stabilire se la ossequiosa osservanza della simmetria dei metodi probatori tra primo e secondo grado valga anche per il giudizio a prova contratta, rendendo ultronea l’oralità in appello rispetto ad un giudizio di prime cure *ex actis*.

Dando continuità alla scelta di eleggere il canone decisorio della condanna, «criterio ‘generalissimo’ ispiratore della decisione del giudice penale», a chiave di volta della risoluzione giurisprudenziale, sono giunte a non ammettere eccezioni ovunque si prospetti la possibilità di un ribaltamento *in peius* e a ritenere che, anche nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all’esito del giudizio abbreviato per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice che riforma la sentenza impugnata debba avere precedentemente assunto l’esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni³.

Ciò in quanto la sentenza che rovescia l’assoluzione necessita di una «forza persuasiva superiore» idonea a raggiungere il livello di «certezza della colpevolezza», qualificazione che può discendere soltanto dall’adozione del metodo orale dell’accertamento che, ove inapplicato, lascerebbe intatto il dubbio ra-

³ Cass., Sez. un., 19 gennaio 2017, Patalano, in *Cass. pen.*, 2017, 2672 ss. È stata commentata da AIUTI, *Condanna in appello e rito abbreviato*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1438 ss.; APRATI, *Overtuning sfavorevole in appello e mancanza del riesame*, in *Cass. pen.*, 2017, 2666; BELLUTA-LUPÁRIA, *Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà?*, in *Dir. pen. contemp.*, 8 maggio 2017, 1 ss.; BELLUTA-LUPÁRIA, *La parabola ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi ‘formante’ delle Sezioni unite*, in *Dir. pen. contemp., Riv. trim.*, 2017, 3, 151 ss.; MANI, *Resistenze giurisprudenziali al capolinea: la forza granitica della sentenza di assoluzione e la necessaria riassunzione della prova dichiarativa anche nel giudizio di appello da abbreviato*, in *questa Rivista*, 2017, 2, 1 ss.; ROMBI, *Le Sezioni Unite e le condanne cartolari nel giudizio abbreviato d’appello*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, 806 ss.; TESORIERO, *Una falsa garanzia: l’obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio d’appello*, in *Cass. pen.*, 2017, 3668 ss.

gionevole «determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti». Per le Sezioni unite *Patalano*, infatti, dalla “costituzionalizzazione del giusto processo” deriva la configurabilità del giudizio di appello che abbia ribaltato una sentenza assolutoria, pur se a seguito del rito abbreviato, come “nuovo” giudizio, dove il dubbio sull'innocenza è superabile mercè l'impiego del metodo epistemologicamente più appagante, quello orale ed immediato; ne è discesa la recessività del consenso dell'imputato a che la sua posizione sia decisa *ex actis*, rispetto alla necessità, costituzionalmente imposta, di pervenire ad una condanna che sia equa ed espressiva del “giusto processo”.

Tale posizione giurisprudenziale, tuttavia, ha dato adito a diverse perplessità, legate alla vanificazione dell'originaria scelta difensiva sul metodo probatorio, che è lecito presupporre abbia tenuto in conto, tra le altre cose, il rischio di condanna in appello su base cartolare; alla sovrapposizione, rispetto al diritto potestativo dell'imputato all'accesso al rito, di quello del pubblico ministero che, già soccombente nonostante la presunzione di completezza delle indagini preliminari da lui stesso svolte, viene a invalidare – attraverso la propria impugnazione – l'opzione strategica del primo.

Insomma, il giudizio abbreviato stesso diventa bifronte come Giano, dio della porta: la sua sezione geometrica risulta ribaltata e la sua base cognitiva capovolta.

L'asimmetria dei metodi probatori, con l'utilizzo – in appello – di quello epistemologicamente più valido, dovrebbe annettere credibilità al ribaltamento del proscioglimento maturato con il rito abbreviato: tuttavia, non si comprende perché il tema della variazione della base cognitiva si ponga solo per il giudizio abbreviato, mentre in quello ordinario si continui a mantenere la simmetria del metodo oltre che, in sostanza, la medesima base cognitiva⁴.

3. *Il silenzio del legislatore e il consolidarsi delle asimmetrie.* Il legislatore della riforma ex l. 23 giugno 2017, n. 103 non ha preso posizione sulla obbligatorietà della rinnovazione nei casi in cui la sentenza di proscioglimento impugnata consegua ad un giudizio abbreviato⁵. Il tenore generico della previsione

⁴ CAPONE, *La riassunzione delle prove dichiarative e la riforma della decisione in appello*, in *Dir. pen. contemp.*, 9 ottobre 2018, 14.

⁵ Per un'analisi approfondita della riforma v., in particolare, AIUTI, *Obbligo di rinnovazione e prova dichiarativa (comma 58 L. n. 103/2017)*, in *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, a cura di Marandola-Bene, Milano, 2017, 254 ss.; BARGIS, *Riforma in due fasi per la disciplina dell'appello penale*, in *Dir. pen. contemp.*, 13 giugno 2018, 1 ss.; BRONZO, *La nuova ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello*, in *Le recenti riforme in materia penale*, a cura di Baccari-Bonzano-La Regina-

non poteva che finire per favorire un'interpretazione ampia della portata operativa della nuova ipotesi di rinnovazione o, per meglio dire, consolidare la linea interpretativa secondo cui a venire in massima considerazione non è il rito prescelto, quanto lo scopo di ogni giudizio, da identificarsi nel superamento di "ogni dubbio ragionevole"⁶.

Secondo la linea interpretativa interna, il sistema del processo penale non presenta affatto un'architettura simmetrica, in quanto l'ordinamento costituzionale ha delineato «il processo penale come strumento di accertamento della colpevolezza e non dell'innocenza»⁷. Al centro del sistema si colloca, piuttosto, il fondamentale principio della presunzione di innocenza, costituzionalmente presidiato e assicurato dalle stesse garanzie poste dall'art. 6 C.E.D.U., delineate in favore del destinatario di un'accusa in materia penale e in funzione della tutela di quel principio fondamentale. Il canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio si salda alla suddetta garanzia costituzionale

Mancuso, Padova, 2017, 413 ss.; CAPONE, *Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2018, 53 ss.; CAPRARO, *Novità per l'appello: concordato sui motivi e obbligo di rinnovazione istruttoria*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, 211 ss.; DUCOLI, *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello dopo la riforma Orlando: verso un "secondo-primo" giudizio di merito?*, in *Leg. pen.*, 2017, 1 ss.; MARANDOLA, *Prime riflessioni sul "nuovo" giudizio d'appello*, in *Dir. pen. contemp.*, 2018, fasc. 2, 169 ss.; MONTAGNA, *La rinnovazione obbligatoria della prova in appello: problematiche applicative*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 1151 ss.; PARDO-INGRAO, *La riforma delle impugnazioni penali (L. Orlando)*, cit., 73 ss.; PERRONE, *Il nuovo 603.3 bis c.p.p.: la rinnovazione obbligatoria dell'istruzione nell'appello* in *peius. Brevi osservazioni (critiche)*, in www.questionegiustizia.it; SPANGHER, *Il "nuovo" giudizio di appello*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 1327 ss.; SURACI, *La rinnovazione del dibattimento in caso di proscioglimento*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di Spangher, Pacini, 2017, 255 ss.; ID., *Incoerenze e limiti del nuovo articolo 603, comma 3-bis, c.p.p.*, in *La riforma Orlando. I nuovi decreti*, a cura di Spangher, Pisa, 2018, 313 ss.; nonché, volendo, PULITO, *La rinnovazione istruttoria "europea". Overturning in appello e giusto processo*, Bari, 2020.

⁶ All'indomani della introduzione del comma 3-bis in seno all'art. 603 c.p.p. ha ribadito che l'obbligo di rinnovazione «non contempla eccezioni di sorta» e deve essere applicato a tutti i tipi di giudizio, «compresi i procedimenti svoltisi in primo grado con il rito abbreviato», anche non condizionato, Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017, Troise, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 893, con nota – sostanzialmente adesiva – di TURCO, *Giudizio d'appello e overturning in melius: per le Sezioni Unite non scatta l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa*, in senso critico v. FIANDANESE, *La rinnovazione del dibattimento in appello alla luce delle modifiche normative e dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite Dasgupta, Patalano, Troise*, in *Dir. pen. contemp.*, 18 luglio 2018, 1 ss. La sentenza è stata inoltre commentata da AIUTI, *Appello della condanna e rinnovazione istruttoria*, in *Dir. pen. contemp.*, 2018, 5, 35 ss.; BARGIS, *Riforma in due fasi per la disciplina dell'appello penale*, cit., 1 ss.; GALANTINI, *La riassunzione della prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezioni Unite Troise*, *ivi*, 2018, 1 ss.

⁷ In dottrina, DINACCI, *Il contraddittorio per la prova: anabasi e catàbasi*, in *Nei limiti della Costituzione. Il codice repubblicano e il processo penale contemporaneo (Atti del convegno – Roma, 28-29 settembre 2018)*, a cura di Negri-Zillettì, Padova, 2019, 198.

e si serve, per assolvere la sua funzione, sia della percezione diretta della prova dichiarativa nel contraddittorio delle parti, sia del principio d'immediatezza nella sua acquisizione.

Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio imporrebbero soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione.

Di conseguenza, la rinuncia dell'imputato che opta per il rito abbreviato resterebbe circoscritta «ad un metodo di accertamento», il contraddittorio nella formazione della prova, senza estendersi all'accertamento stesso della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Sicché, nel giudizio di appello contro la sentenza di proscioglimento emessa a seguito di richiesta di abbreviato, non avendo l'imputato - in caso di ribaltamento di quella sentenza - la possibilità di ottenere una nuova rivalutazione nel merito della sua posizione, non ci si può accontentare di una diversa valutazione di pari plausibilità rispetto alla lettura del primo giudice, giacché tra i fatti e quel convincimento si è frapposta una decisione che ha trasformato la presunzione di non colpevolezza in un verdetto di innocenza⁸.

Poiché la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio richiede «percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica», non si ritiene che la sua applicazione vari in funzione del metodo istruttorio adottato in prime cure, né che la garanzia rappresentata dal ricorso al metodo di accertamento più attendibile, ossia alla assunzione della prova in contraddittorio, in grado di superare la semplice rivalutazione delle carte - che altro non farebbe che incarnare il dubbio⁹ - vada deprivata perché alla base vi sia stato un giudizio speciale.

La rinuncia al contraddittorio basata sul consenso, manifestato dall'imputato che opta per il rito abbreviato, se è compensata da benefici premiali sulla pena, non avrebbe portata e durata tale da omologare lo statuto probatorio del primo e del secondo grado di giudizio, come dimostrato dalla pacifica circo-

⁸ In questi termini ROMBI, *Le Sezioni Unite e le condanne cartolari nel giudizio abbreviato d'appello*, cit., 812.

⁹ BELLUTA-LUPARIA, *Alla ricerca del vero volto della sentenza Dasgupta*, in *Dir. pen. contemp.*, 2017, 10, che riportano: «il dubbio, non superato (evidentemente) nel giudizio che si è chiuso con una pronuncia liberatoria, si para davanti al giudice dell'appello con una consistenza decisamente rafforzata: la pronuncia di proscioglimento rappresenta un precedente fondamentale che incide sulla reale portata della regola di giudizio che presidia la condanna, innalzando ulteriormente lo standard qualitativo della decisione».

stanza che, oggi, la prova può formarsi anche nel giudizio abbreviato d'appello, dove la procedura camerale può ospitare episodi di rinnovazione, anche tenuto conto delle dinamiche istruttorie praticabili in prime cure¹⁰.

A seguito di una pronuncia della Corte costituzionale¹¹ e delle modifiche apportate con la l. 16 dicembre 1999, n. 479 alla disciplina del rito contratto¹², che contemplano la figura dell'abbreviato condizionato, caratterizzato dalla

¹⁰ La l. 16 dicembre 1999, n. 479, introducendo la possibilità per l'imputato di condizionare la richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria, ne ha inciso la caratterizzazione quale rito speciale a prova bloccata, facendo venir meno «il presupposto esegetico che poteva indurre a ritenere inaccessibile al giudice d'appello il ricorso ad una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale» secondo MAFFEO, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2004, 399. Pertanto «oggi, dovrebbe risultare pacifica la possibilità di rinnovare l'istruzione dibattimentale nel corso del giudizio abbreviato di secondo grado», come precisa ZACCHE', *Il giudizio abbreviato*, Milano, 2004, 212.

Analogamente, ROSSI, *Rinnovazione dibattimentale e giudizio abbreviato: problemi di compatibilità*, in *Giur. it.*, 2011, 12, 2653; SEGALA, *Giudizio abbreviato d'appello fra diritto alla prova ed economia processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1245. In senso contrario, C. PANSINI, *L'appello nel giudizio abbreviato*, Padova, 2013, 161.

¹¹ Ci si riferisce a Corte cost., 19 dicembre 1991, n. 470, in *Cass. pen.*, 1992, 901.

¹² Prima della riforma la possibilità di integrare il quadro probatorio preconstituito nelle fasi precedenti ha dato luogo ad un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza. Da un lato, si collocava l'orientamento esegetico che, facendo leva sull'assenza di un'istruzione probatoria e di una fase dibattimentale nonché sulla funzione dellativa del rito, escludeva che in sede di gravame fosse possibile la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Cfr., in particolare, Cass. pen., Sez. I, 27 giugno 1991, Vermetti, in *Cass. pen.*, 1992, 3066 ss., con nota di RAMAJOLI, *Il giudizio abbreviato e la preclusione a disporre, in grado d'appello, la rinnovazione del dibattimento*. Inoltre, Cass. pen., Sez. I, 24 febbraio 1994, Pepe, in *Giust. pen.*, 1994, III, 308, con nota adesiva di MURONE, *In tema di regime dell'appello avverso le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato*, Cass. pen., Sez. I, 24 marzo 1992, Valleria, in *Cass. pen.*, 1993, 1206 ss. In dottrina, v. anche LUPO, *Il giudizio abbreviato*, in *Cass. pen.*, 1989, 1864. Dall'altro lato, si ammetteva la possibilità di integrazione, sostenendo che il rinvio contenuto nell'art. 443, comma 4, c.p.p. all'art. 599 c.p.p. dovesse essere considerato come comprensivo dell'intero complesso normativo, incluso, dunque, il richiamo alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui al comma 3 della disposizione medesima. V., tra le altre, Cass. pen., Sez. IV, 18 aprile 1995, Vizzani, in *Mass. Uff.*, n. 201690; Cass. pen., Sez. VI, 8 ottobre 1992, Virgillito, *ivi*, n. 192543; Cass. pen., Sez. I, 25 marzo 1991, De Tommasi, in *Cass. pen.*, 1991, 727. In dottrina v., invece, CARCANO, *Questioni in tema di integrazione probatoria e giudizio abbreviato*, in *Cass. pen.*, 1995, 321; CONTI, *Giudizio abbreviato e integrazione probatoria*, in *Cass. pen.*, 1992, 903; LORUSSO, *È veramente incompatibile con l'adozione del giudizio abbreviato in primo grado la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello?*, in *Cass. pen.*, 1994, 3039; MANFREDI, *Possibilità di acquisizione di nuove prove nell'appello celebrato a seguito di giudizio abbreviato*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992, 249; PIATTOLI, *Giudizio abbreviato e integrazione probatoria*, in *Giur. it.*, 1997, II, 429; SPANGHER, *Le acquisizioni probatorie del giudizio abbreviato in grado di appello*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 740.

Il contrasto veniva risolto da Cass., Sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke, in *Cass. pen.*, 1996, 2134 ss., giunte ad ammettere la possibilità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nell'ambito del giudizio abbreviato in grado d'appello, ma soltanto ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p., dunque soltanto *ex officio*, qualora il giudice avesse ritenuto l'integrazione probatoria "assolutamente necessaria". In chiave critica, CANZIO, *Alcune riflessioni sul giudizio abbreviato dopo un decennio di applicazione dell'istituto, nota a Cass. pen., 27 maggio 1998*, in *Foro it.*, 1998, II, 641.

possibilità di ottenere l'assunzione di prove, risulta superato il principio dell'immutabilità del materiale probatorio nel giudizio *de quo* e, quindi, esclusa l'incompatibilità tra il rito stesso e la rinnovazione istruttoria in appello. Pacificamente ammessa la possibilità di integrare il quadro probatorio in applicazione dell'art. 603, comma 3, c.p.p., non potendo la scelta dell'imputato inibire i poteri officiosi del giudice dell'appello, vi è da dire che l'orientamento prevalente, diversamente da chi ha optato per il giudizio allo stato degli atti, riconosce la possibilità di richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'appellante che abbia subordinato l'istanza di abbreviato ad una specifica integrazione probatoria¹³.

Se però "le ipotesi "originarie" di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio abbreviato di secondo grado "viaggiano in parallelo" alle integrazioni probatorie del primo grado, quella dell'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p. gode di un'applicazione generalizzata che non trova ragione negli "itinerari probatori" interni al rito, generando incoerenze di sistema e squilibri fra i poteri delle parti, riconponibili solo a condizione di escludere in appello il potere di iniziativa probatoria delle parti, salvo che non sia stato esercitato in primo grado¹⁴.

4. *Il giudizio abbreviato nell'ottica della Cedu e i suoi riflessi sulla rinnovazione. Il caso Di Martino e Molinari.* Contrariamente all'approccio interno, per il quale «la rinuncia al contraddittorio viene preservata solo nel caso in cui la scelta dell'imputato abbia esito infausto»¹⁵, nell'ottica della Corte europea tale

¹³ C. PANSINI, *L'appello nel giudizio abbreviato*, cit., 164, ricorda e sintetizza l'orientamento giurisprudenziale e dottrinario per il quale «qualora il giudizio abbreviato sia introdotto da una richiesta semplice, la rinnovazione dell'istruttoria possa celebrarsi esclusivamente in applicazione del comma 3 dell'art. 603 c.p.p., con le parti ammesse a sollecitare l'attivazione di un potere officioso esercitabile se il giudice di seconde cure ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Nel caso, invece, di richiesta condizionata, l'imputato recupera il suo diritto alla (ri)assunzione della prova già ammessa in primo grado, sempreché sia necessaria; maggiormente, poi, qualora si tratta di prova illegittimamente trascurata dal primo giudice, mentre l'organo d'accusa recupera il suo diritto alla riassunzione ovvero alla assunzione per la prima volta della prova contraria». Tuttavia assume che «non c'è una incompatibilità logico strutturale tra rinnovazione istruttoria in appello e abbreviato relativamente alle prove c.d. *noviter producte*, ovvero quelle preesistenti e conosciute dalle parti, ma non acquisite, sempre che l'interprete abbia l'accortezza di circoscriverne la rinnovazione a quelle la cui mancata acquisizione in primo grado non possa essere ascritta a un contegno negligente di queste, bensì a una decisione giudiziale di non necessarietà» e che anche «l'assunzione delle prove *noviter repertae* potrebbe essere sollecitata dall'imputato, senza alcuna differenziazione conseguente alla tipologia della richiesta introduttiva del rito abbreviato» (167 ss.).

¹⁴ VASTA, *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio abbreviato d'appello*, cit., 1039.

¹⁵ TESORIERO, *Una falsa garanzia: l'obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio d'appello*, cit., 3687.

rinuncia si estende invece ad ogni grado di giudizio, ragione per la quale la simmetricità del metodo di giudizio, tanto in primo quanto in secondo grado, rappresenta un paradigma convenzionalmente compatibile.

Ciò consente di escludere la necessità di escutere coloro che abbiano reso dichiarazioni in sede d'indagine, senza che – per il rito prescelto – siano mai stati sentiti in primo grado.

Già in precedenza la Corte di Strasburgo aveva avuto modo di affermare come la scelta consapevole dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti, beneficiando della riduzione di un terzo della pena da infliggere, non si pone in contrasto con le garanzie previste dall'art. 6, §§ 1 e 3 della Convenzione poiché «*Ni la lettre ni l'esprit de ce texte (l'art. 6) n'empêchent une personne d'y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important*»¹⁶.

Ciò che per la Corte dei diritti umani assume valore dirimente è proprio la consapevolezza dell'indagato di rinunciare ad alcune garanzie procedurali – come l'udienza pubblica, la richiesta di nuove prove, la convocazione di testimoni –, dovendosi ritenere che tale volontario sacrificio, se inequivoco, non contrasta con alcun interesse pubblico importante¹⁷.

Da questo sembra potersi evincere come «in nessun caso può prospettarsi l'obbligo di rinnovare in appello quella prova che non si sia formata con le garanzie del contraddittorio per volontà dell'imputato, neppure quando risulti decisiva nella prospettiva della condanna»¹⁸.

A riguardo, nel prendere atto del differente orientamento interno, la Corte europea si limita a ricordare come la propria giurisprudenza faccia salva la possibilità per gli Stati nazionali di adottare garanzie “maggiori”.

La Corte europea formula distinte considerazioni con riferimento alla mancata audizione del teste che, contrariamente agli altri testimoni a carico, era stato interrogato in sede di udienza preliminare.

Leggendo tra le righe della decisione si ricava che, in linea di principio, il con-

¹⁶ Come si legge in Corte EDU, Sez. IV, 30 novembre 2000, *Kwiatkowska c. Italia*.

¹⁷ Stesse valutazioni anche nel *leading case*, Corte EDU, G. C., 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia*.

Con la decisione Corte EDU, Sez. II, 6 novembre 2007, *Hany c. Italia*, la Corte mette in luce «gli innegabili vantaggi» del rito prescelto e si pone nel solco della decisione Corte EDU, Sez. IV, 1 settembre 2015, *Greco c. Italia*, al cui § 30 assimila la scelta del rito abbreviato alla rinuncia al diritto di ottenere la citazione dei testimoni, considerata compatibile con le garanzie del giusto processo, soprattutto allorché il caso non solleva «questioni di interesse pubblico che si opponessero a una tale rinuncia».

¹⁸ VASTA, *Overturning in appello dell'assoluzione nel giudizio abbreviato: la decisione della Corte di Strasburgo sulla rinnovazione delle prove dichiarative*, cit.

tatto tra giudice e prova dichiarativa andrebbe mantenuto in appello rispetto alle prove dichiarative assunte con metodo orale in primo grado.

Quando nel rito abbreviato s'aprono spazi di immediatezza e oralità a venire in considerazione non è più il tema della rinuncia al contraddittorio, quanto l'equità complessiva della procedura.

Anche in quei precedenti in cui la Corte europea ha incidentalmente affermato come la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato non significhi in assoluto rinuncia al diritto consacrato all'art. 6, § 3 lett. d) C.E.D.U.¹⁹, ha sempre fatto ricorso alla valutazione complessiva del procedimento per inferirne l'equità del giudizio, sulla base dei parametri elaborati nella sentenza *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, atti a verificare la sussistenza di un motivo serio volto a giustificare la mancata comparizione del teste, se la sua deposizione costituisca l'unico fondamento o un elemento determinante ai fini dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato e se siano rintracciabili degli elementi compensativi e previste sufficienti garanzie procedurali idonee a controbilanciare le difficoltà arrecate alla difesa e causate dal mancato esame del testimone²⁰.

Nonostante la specificità del rito abbreviato, la condanna basata su un'unica fonte di prova, mai sottoposta a contraddittorio delle parti, potrebbe non essere compatibile con tale norma convenzionale se risultassero mancanti altri elementi a sostegno della tesi d'accusa e a riscontro della prova cruciale ma "silenziosa"²¹.

In quest'ottica i giudici di Strasburgo, operando un bilanciamento tra le minori garanzie risultanti dalla scelta del giudizio abbreviato, gli indiscutibili vantaggi che ne derivano per l'imputato e il ruolo rivestito dalle singole testimonianze in ordine alla condanna dei ricorrenti²², hanno richiamato il concetto di decisività della prova e sostenuto che, nel caso concreto, quella assunta con metodo orale in primo grado *ex art. 441, comma 5, c.p.p.* non possedesse tale caratteristica rispetto alla posizione dei ricorrenti (bensì soltanto rispetto

¹⁹ Come nel caso trattato da Corte EDU, Sez. II, 10 aprile 2007, *Pauarisi c. Italia*, laddove il ricorrente aveva denunciato la violazione del suddetto precetto convenzionale per essere stato condannato con rito abbreviato sulla base delle sole dichiarazioni rese da un soggetto nel corso delle indagini preliminari.

²⁰ Corte EDU, *Di Martino e Molinari c. Italia*, cit., § 29; si vedano altresì Corte EDU, G. C., 15 dicembre 2011, *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, § 120-147; Corte EDU, G. C., 15 dicembre 2015, *Schatschaschwili c. Germania*, § 119-131; Corte EDU, Sez. I, 6 settembre 2018, *Dadayan c. Armenia*, § 41-42.

²¹ RIZZATO, *Il rito abbreviato nuovamente sotto la lente della Corte Europea dei diritti dell'uomo. La decisione Fornataro c. Italia (19 ottobre 2017)*, in www.questionegiustizia.it, 10 novembre 2017.

²² BELCASTRO, *Attenuazione delle garanzie processuali nel rito penale abbreviato e rispetto dell'articolo 6 Cedu: brevi osservazioni sul caso Di Martino e Molinari c. Italia*, cit., 7.

ad un loro coimputato), in quanto meramente corroborativa di tutte le altre prove a loro carico.

5. *Una garanzia davvero più solida?* L'uso del metodo istruttorio asimmetrico, che i giudici di legittimità pretendono - in ragione della simmetricità degli epiloghi decisori da controllare - in ogni caso di "ribaltamento" in appello della sentenza di assoluzione resa nel giudizio abbreviato, non pare assicuri effettivamente quella "maggiore tutela" che i giudici europei sembrano assegnargli.

Nonostante, sotto il profilo costituzionale siano stati superati diversi dubbi posti dall'interpretazione dell'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p. che riconosce obbligato il giudice a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche in caso di giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato²³ e, pertanto, definito in quella sede "allo stato degli atti" ai sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p.²⁴, questi non si sono del tutto sopiti, al punto che si imporrebbe una nuova «verifica della tenuta costituzionale della disciplina del rito speciale alla luce del criterio della ragionevolezza (art. 3 Cost.)»²⁵.

I dubbi "risolti" hanno finora riguardato, in particolare: l'art. 111, comma 5, Cost., in quanto la rinuncia al contraddittorio operata dall'imputato con la scelta del rito abbreviato non dovrebbe valere solo durante il primo giudizio; il canone del tempo ragionevole, dal momento che i benefici ottenuti grazie al risparmio di tempo in prime cure sarebbero annullati dalla dilatazione di quello necessario a dar vita alla prova orale in secondo grado; la parità tra le parti, dal momento che «l'obbligo di procedere a istruzione dibattimentale nel secondo grado di un giudizio abbreviato altererebbe irragionevolmente la simmetria tra il diritto dell'imputato a beneficiare, in ogni caso, della riduzione di un terzo della pena, da un lato, e la facoltà del rappresentante della pubblica accusa a utilizzare le prove assunte e 'cartolarizzate' nelle indagini preliminari (con la già acquisita pregnanza accusatoria), dall'altro»; l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 20, lett. b), della Direttiva 2012/29/UE del Parla-

²³ Corte cost., 20 marzo 2019, n. 124, con nota di BELLUTA, *Tra legge e giudice: la Corte Costituzionale "approva" la nuova fisionomia della rinnovazione probatoria in appello, come interpretata dalle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. contemp.*, 2019, fasc. 6, 37 ss.

²⁴ La questione è stata sollevata da App. Trento, ord. 20 dicembre 2017, in *Cass. pen.*, 2018, 3374 ss., con nota di TESORIERO, *Il sindacato costituzionale sulla (ir)ragionevole estensione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. al giudizio abbreviato*. Analoga questione era stata dichiarata manifestamente infondata dalla App. Palermo, ord. 8 febbraio 2018, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di LEO, *Nuove risposte della giurisprudenza di merito sulla rinnovazione "obbligatoria" dell'istruzione in appello*, in *Dir. pen. contemp.*, 2018, fasc. 2, 218 ss.

²⁵ VASTA, *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio abbreviato d'appello*, cit., 1037.

mento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, ove si stabilisce che durante le indagini penali il numero delle audizioni della vittima debba essere limitato al minimo, dandovi corso solo laddove sia strettamente necessario ai fini dell'indagine.

Proprio quest'ultimo è stato agevolmente superato rilevando l'inconferenza del richiamo all'art. 20 della direttiva invocata, dacché non riguardante il giudizio di appello, bensì la sola fase delle indagini preliminari.

Del primo aspetto, invece, basti dire che la pronunzia della Consulta replica gli stessi termini della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati.

L'elezione del metodo di «accertamento della responsabilità nel rispetto del canone epistemologico attraverso cui si inverte il principio stabilito dall'art. 27, secondo comma» della Costituzione²⁶ quale standard di garanzia ha consentito poi di superare ulteriormente ogni preoccupazione legata a parametri temporali, non essendosi reputato affatto irragionevole un incremento della durata del processo alla luce dei valori in gioco, quali la presunzione di innocenza, il ragionevole dubbio, l'oralità e l'immediatezza.

Quanto, infine, al dubbio che ha investito il principio di parità tra le parti, è stato rimarcato innanzi tutto come la rinnovazione «configura un adempimento doveroso a carico del giudice», rispetto al quale, così come nel giudizio di primo grado celebrato con rito abbreviato le parti possono confrontarsi in condizioni di parità sul significato e sull'attendibilità delle prove raccolte durante le indagini preliminari, nel successivo giudizio di appello le parti saranno nuovamente in condizioni di completa parità in sede di audizione dei testimoni decisivi ai fini della conferma o della riforma della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado.

Più che tra i poteri processuali delle parti, l'asimmetria che la Consulta ha rilevato è semmai «tra gli statuti probatori vigenti in caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione, e quelli che si applicano al caso, opposto, di appello dell'imputato contro la sentenza di condanna», giustificandola in ragione del principio costituzionale di presunzione d'innocenza, nel rispetto del quale la rinnovazione della prova dichiarativa diventa sempre imprescindibile ai fini della riforma dell'assoluzione in condanna.

Se per la giurisprudenza si tratta di «un'arma forgiata a difesa dell'imputato,

²⁶ Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017, Troise, cit.

che però il legislatore ha messo nelle mani dell'accusa²⁷, la dottrina continua a vederla in questi casi come «una garanzia contro le scelte dell'imputato innocente», posto che «l'accertamento cartolare, epistemologicamente meno accreditato, è ritenuto dall'ordinamento sufficiente per condannare; insufficiente per assolvere»²⁸, poiché, qualora il pubblico ministero proponga appello avverso una sentenza di assoluzione, sarà necessario procedere alla «variazione della base cognitiva» a disposizione del giudice, disattendendo, appunto, la scelta dell'imputato e la fisionomia stessa del rito.

6. “*Ripensamenti*” legislativi. Se, da un lato, difficilmente la sentenza *Di Martino e Molinari* potrà portare la giurisprudenza interna a rivedere il proprio orientamento, ormai assestato su un “equilibrio” faticosamente raggiunto (che sembra improntato per lo più a evitare di trattare in maniera simmetrica tanto la questione della colpevolezza quanto quella della innocenza e, dunque, a non estendere la rinnovazione ai casi di *overturning in melius*), dall'altra parte, l'opera di riforma del codice di rito in atto si è mossa promuovendo il disegno di nuove e differenti simmetrie.

Lo schema di legge delega elaborato dalla Commissione ministeriale nominata con d.m. 16 marzo 2021 dal Ministro della giustizia, presieduta dal Presidente emerito della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi²⁹, incide, rispetto alla versione del d.d.l. n. 2435, presentato alla Camera dei deputati il 13 marzo 2020 (c.d. “riforma Bonafede”)³⁰, anche sulla rinnovazione istruttoria *ex*

²⁷ VASTA, *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio abbreviato d'appello*, cit., 1037.

²⁸ TESORIERO, *Una falsa garanzia: l'obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio abbreviato d'appello*, cit., 3687, il quale aggiunge che «tale scenario fa a pugni con la presunzione d'innocenza che ci si propone meritoriamente di voler rafforzare».

²⁹ La Relazione finale della Commissione, con le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, del 24.5.2021, è stata pubblicata sul sito del Ministero della giustizia il 25.5.2021.

³⁰ Per un'analisi del quale si rimanda a BRICCHETTI, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in *www.ilpenalista.it*, 24 febbraio 2020; CANZIO, *Ancora una riforma del processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 5 ss.; CISTERNA, *Indagini preliminari, controllo sui tempi delle notizie di reato*, in *Guida dir.*, 2020, n. 11, 15 ss.; DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 524 ss.; GIALUZ-DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. Pen.*, 2020, 145 ss.; LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo, che ora scorre senza contrappesi*, in *questa Rivista*, 2020, 1, 1 ss.; TRIGGIANI, *La “Riforma Bonafede” della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (... anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, 759 ss.; SPANGHER, *La riforma Bonafede del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 589 ss.; ID., *Per la delega penale scommessa aperta sulla vischiosità del rito*, in *Guida dir.*, 2020, 11, 10 ss.; ID., *Riforma del processo penale e prescrizione: il testo del*

art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p.

In base a quanto emerge dalla Relazione della suddetta Commissione³¹, all'eliminazione dell'appello per il pubblico ministero - tanto delle sentenze di condanna quanto di quelle di proscioglimento - e - limitatamente alle sentenze di proscioglimento e ai capi civili delle sentenze di condanna - per la parte civile in sede penale (art. 7, comma 1, lett. c e c-*ter*; riferite alle sentenze dibattimentali, e lett. e, riguardante le sentenze di non luogo a procedere), fa da *pendant* la previsione in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (lett. h-*quater*), che sostanzialmente ripristina la normativa anteriore alla l. n. 103 del 2017 mercè l'abrogazione del comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p., il quale presuppone, appunto, l'appello della parte pubblica «contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa».

L'eliminazione del potere di appellare le sentenze di proscioglimento, terreno su cui si era mosso la c.d. "legge Pecorella"³², poi demolita dalla sentenza del-

disegno di legge, in www.quotidianogiuridico.it, 19 febbraio 2020; ID., *Riforma del processo penale: gli strumenti per agevolare tempi processuali ragionevoli*, ivi, 25 febbraio 2020.

³¹ Per un quadro generale sul lavoro licenziato dalla commissione tecnica si rimanda a FIANDACA, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *Sist. Pen.*, 21 giugno 2021; MARANDOLA, *Gli emendamenti della Commissione Lattanzi per la riforma del processo penale*, in www.ilpenalista.it, 1° giugno 2021; SPANGHER, *Il progetto Lattanzi coglie nel segno, ma restano dei dubbi sull'appello*, in *Guida dir.*, 2021, 23, 10 ss.; ID., *La Giustizia (europea) 25% nella Relazione Lattanzi*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 1 ss.

³² Sulla modifica legislativa si vedano BARGI, *I nuovi ambiti oggettivi delle impugnazioni*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, a cura di Gaito, Torino, 2006, 151 ss.; CAPRIOLI, *I nuovi limiti dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritto dell'individuo e "parità delle armi"*, in *Giur. it.*, 2007, 253 ss.; CERESA GASTALDO, *I limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento: discutibili giustificazioni e gravi problemi di costituzionalità*, in *Cass. pen.*, 2007, 49 ss.; DE CARO, *Filosofia della riforma e doppio grado di giurisdizione di merito*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, a cura di Gaito, cit., 1 ss.; FERRUA, *Riforma disorganica: era meglio rinviare. Ma non avremo il terzo giudizio di merito*, in *D&G*, 2006, 9, 81 ss.; FRIGO, *Un intervento coerente con il sistema*, in *Guida dir.*, 2006, 10, 102 ss.; GARUTI, *Dall'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ai nuovi "vincoli" in punto di archiviazione e di condanna dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 811 ss.; GARUTI-DEAN, *I nuovi ambiti soggettivi delle impugnazioni*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, a cura di Gaito, cit., 131 ss.; GIARDA, *Rimodelato il sistema delle impugnazioni penali, tra presunzione di innocenza e durata ragionevole del processo*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio. Legge 20 febbraio 2006, n. 46 "legge Pecorella"*, a cura di Scalfati, Milano, 2006, 16 ss.; KOSTORIS, *Le modifiche al codice di procedura penale in tema di appello e di ricorso per Cassazione introdotte dalla "legge Pecorella"*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 634 ss.; MARANDOLA, *Nuovo regime dei casi d'appello*, in *I nuovi ambiti oggettivi delle impugnazioni*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, a cura di Gaito, cit., 127 ss.; ID., *Legge Pecorella: l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, in *Studium Iuris*, 2006, 947 ss.; MARZADURI, *Così nell'assetto degli istituti il legislatore ricerca nuovi equilibri*, in *Guida dir.*, 2006, 10, 51 ss.; PRESUTTI, *L'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento tra regola ed eccezione*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 2006, 51 ss.; PRIMICERIO, *Aspetti problematici dell'appello del p.m. avverso le sentenze*

la Corte costituzionale del 6 febbraio 2007 n. 26³³, era stata prospettata come

di proscioglimento o assoluzione. *Recenti riforme e modifiche possibili*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1421 ss.; SALIDU, *L. 20.2.2006 n. 46. Commento all'art. 1 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, in *Leg. pen.*, 2007, 30 ss.; SCAGLIONE, *Le principali questioni controverse sulla legge n. 46 del 2006 in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, in www.csm.it/incontri, n. 24/01; SCALFATI, *Bilancio preventivo di una riforma: principi buoni e norme da ritoccare*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di Id., cit., 27 ss.; ID., *Salvo eccezioni appellabile la sola condanna*, in *Guida dir.*, 2006, 10, 54; SPANGHER, *Legge Pecorella, ora l'appello si sdoppia. Tra l'eccezionale e il fisiologico*, in *D&G*, 2006, 9, 68 ss.; ID., *Tra resistenze applicative ed istanze restauratrici*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, cit., 240 ss.

³³ La sentenza può leggersi in *Giur. cost.*, 2007, 221 con osservazioni di BARGI-GAITO, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria: a proposito della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali*. È stata commentata in senso adesivo da CAPRIOLI, *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e "parità delle armi" nel processo penale*, ivi, 2007, 250 ss.; ID., *L'appellabilità delle sentenze di proscioglimento. Opinioni a confronto*, in *Criminalia*, 2007, 198 ss. In senso più critico v. BARGI-GAITO, *Il ricorrente ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria: l'eccezionale definizione della funzione di garanzia del p.m. nel sistema delle impugnazioni*, in *La disciplina delle impugnazioni tra riforma e controriforma. L'incostituzionalità parziale della "legge Pecorella"*, a cura di Gaito, Torino, 2007, 1 ss.; CARCANO, *Impugnazioni e prescrizione. (Un'ipotesi di ricostruzione del sistema dopo la sentenza n. 26/2007 Corte costituzionale)*, in *Quest. giust.*, 2007, 1, 11 ss.; CERESA GASTALDO, *Non è costituzionalmente tollerabile la menomazione del potere d'appello del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 2007, 618 ss.; DE CARO, *L'illegittimità costituzionale del divieto di appello del pubblico ministero tra parità delle parti e diritto al controllo di merito della decisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 618 ss.; FERRUA, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento e il diritto al "riesame" dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 611 ss.; FRIGO, *Una parità che consolida disuguaglianze*, in *Guida dir.*, 2007, 8, 87 ss.; FURFARO-GIUNCHEDI, *La "parità delle armi" tra Costituzione, diritto sovranazionale e alchimie interpretative*, in *La disciplina delle impugnazioni tra riforma e controriforma. L'incostituzionalità parziale della "legge Pecorella"*, a cura di Gaito, cit., 17 ss.; GAMBINI, *Ancora un abuso del parametro della ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 630 ss.; GREVI, *Appello del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, in *Cass. pen.*, 2007, 1414 ss.; GUALAZZI, *Ancora in tema di appellabilità delle sentenze di assoluzione*, in *Arch. pen.*, 2008, 1, spec. 75-99; MARZADURI, *Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni*, in *Guida dir.*, 2007, 8, 84 ss.; PECORELLA, *Note a margine della sentenza n. 26/2007 della Corte Costituzionale. Una replica*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte Costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di Filippi, Padova, 2007, 393 ss.; PRESUTTI, *L'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento tra regola ed eccezione*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di Bargis-Caprioli, Torino, 2007, 107 ss.; RUGGERI, *Inappellabilità dei proscioglimenti e tutela del contraddittorio nei giudizi a rischio di condanna (ripercorrendo Corte cost. sent. 6 febbraio 2007 n. 26)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 790 ss.; SCALFATI, *Restituito il potere di impugnazione senza un riequilibrio complessivo*, in *Guida dir.*, 2007, 8, 78 ss.; ID., *Works in progress sui poteri d'appello delle parti "necessarie"*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte Costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di Filippi, cit., 7 ss.; SPANGHER, *L'appellabilità delle sentenze di proscioglimento*, con nota introduttiva di Orlandi, in *Criminalia*, 2007, 211 ss.; ID., *"Legge Pecorella": ritorno al passato*, in *Giust. pen.*, 2008, I, 148 ss.; TONINI, *La illegittimità costituzionale del divieto di appellare il proscioglimento. Una pronuncia discutibile che genera ulteriori problemi*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte Costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di Filippi, cit., 349 ss.; nonché, volendo, PULITO, *Incostituzionale l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del P.M. Una decisione che non va oltre ogni ragionevole dubbio*, in *Riv. pen.*, 2007, 312 ss.

possibile soluzione – ardua, ma ormai “matura”³⁴ – per risolvere le problematiche connesse alla necessità di adeguamento normativo interno ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea, avvenuto ad opera dell’art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p.

La proposta sul punto della Commissione, in seno alla quale sono state manifestate «posizioni diverse», è l’espressione dell’«orientamento prevalente», che ha considerato che «lo strumento a disposizione del pubblico ministero per attivare un controllo di legalità (sulla corretta applicazione della norma sostanziale), di legittimità (su eventuali *errores* in procedendo) e di razionalità del giudizio di fatto (sulla corretta applicazione delle regole della logica) sulla decisione sia il giudizio di cassazione»³⁵, mentre l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ad opera del pubblico ministero discende «dallo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che promana dall’art. 27, comma 2, Cost. e rende inconcepibile sul piano logico il raggiungimento della certezza processuale, dopo un giudizio di proscioglimento, se non in presenza di vizi di motivazione che escludano la riproponibilità della valutazione alternativa e a seguito di una articolata e problematica rinnovazione istruttoria».

Nel caso in cui il ricorso per cassazione, unico rimedio affidato al pubblico ministero e alla parte civile per impugnare le sentenze di primo grado «per tutti i motivi di cui all’articolo 606 del codice di procedura penale» (lett. *h-quinquies*), venisse accolto, si chiede di prevedere che «la corte di cassazione annulli con rinvio al giudice competente per l’appello», mentre, nella ipotesi di «annullamento della sentenza ai soli effetti civili», si propone di prevedere che «la corte di cassazione annulli con rinvio al giudice civile ai sensi dell’articolo 622 del codice di procedura penale con l’obbligo da parte di quest’ultimo di valutare le prove raccolte nel processo penale».

Sulla successiva sentenza costituzionale 20 luglio 2007, n. 320 (in *Giur. cost.*, 2007, 3096) che ha ripristinato il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento nel giudizio abbreviato, v., per tutti, TRIGGIANI, *I limiti all’appellabilità delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato: dall’originaria disciplina codicistica alla sentenza costituzionale n. 320/2007*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte Costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di Filippi, cit., 50 ss.; ID., *Giudizio abbreviato e limiti all’appello: vent’anni di riforme alla ricerca di un difficile equilibrio tra accusa e difesa*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, *Diritto processuale penale*, a cura di Corso e Peroni, Piacenza, 2010, 849 ss.

³⁴ Visto il consolidamento della giurisprudenza costituzionale secondo la quale non occorre che vi sia una assoluta simmetria tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato, considerate le differenze strutturali che connotano le rispettive posizioni, essendo piuttosto necessario che la differente modulazione delle prerogative riconosciute alle due parti appaia sorretta da una ragionevole giustificazione. Da ultimo, Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 34, in *Proc. pen. giust.*, 2020, 1343 ss., con nota di ROMBI, *La Corte costituzionale e i nuovi limiti ai poteri d’appello del pubblico ministero*.

³⁵ V. Relazione finale, cit., 37.

Tra le direttive dello schema di delega dedicate al ricorso per cassazione vi è, poi, quella che prescrive un intervento sull'art. 627, comma 2, c.p.p. finalizzato a prevedere, in caso di annullamento di una sentenza di proscioglimento, che «sia obbligatoria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta ad assumere prove decisive».

La “sensazione” è quella per cui il comma 3-*bis* del vigente art. 603 c.p.p. venga di fatto trasferito al giudizio di rinvio³⁶, da celebrarsi dinanzi “al giudice competente per l'appello”, subordinando esplicitamente la rinnovazione al carattere decisivo delle prove.

Proprio il rapporto tra la rinnovazione *ex art.* 603, comma 3-*bis*, c.p.p. e il giudizio di rinvio ha rappresentato uno degli aspetti più critici di questa nuova norma, la cui operatività è generalmente ammessa solo allorquando la sequenza assoluzione/condanna consegua immediatamente alla cadenza primo/secondo grado, «ma non mai se e quando la riforma della sentenza di assoluzione consegue al giudizio bifasico articolato su una fase rescindente (quella che culmina nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione) e una fase rescissoria (id est: il giudizio di rinvio)»³⁷ e, dunque, quando a condannare sia il giudice del rinvio. Nei casi in cui l'assoluzione venga pronunciata dal giudice del gravame con condanna nel giudizio rescissorio conseguente all'annullamento disposto dal giudice di legittimità, il giudice del rinvio si trova a giudicare sui motivi di appello degli imputati, sicché la giurisprudenza ha gioco facile nell'escludere l'operatività della norma, ‘tarata’ sull'appello interposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi “attinenti alla valutazione della prova dichiarativa”, e nel denegare al ricorso per cassazione del pubblico ministero (avverso la sentenza di secondo grado assolutoria) la qualità di condizione per l'applicazione della regola di cui all'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p., dal momento che - si sostiene - tale impugnazione, essendo collegata a motivi di merito, esaurirebbe la sua funzione esclusivamente nel giudizio di legittimità³⁸.

³⁶ In tal senso BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla Commissione Ministeriale*, in *Leg. pen. (web)*, 31 maggio 2021, 15, secondo cui «L'intervento *de quo* adombra - *mutatis mutandis* - quel comma 3-bis del vigente art. 603 Cpp, che l'art. 7 co. 1 lett. h-*quater* dello schema prevede di abrogare, ripristinando la pregressa normativa in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; nel contempo, con il richiamo all'assunzione di «prove decisive», incorpora i *dicta* delle Sezioni Unite in *subiecta materia*».

³⁷ GAITO, *Ancora alla ricerca di un passaggio a Nord-Ovest... oltre il giudizio d'appello*, in *questa Rivista*, 2020, 3, 5.

³⁸ Cass., Sez. V, 11 dicembre 2020, Ottino, in *Mass. Uff.*, n. 280408; Cass., Sez. II, 29 novembre 2019, Fasciani e altri, *ivi*, n. 278745. In senso contrario, Cass., Sez. V, 24 novembre 2020, Marino, in *Cass. pen.*, 2021, 1552 ss., con nota di FOLLIERI, *La rinnovazione istruttoria in appello e il principio di oralità*

Queste formalistiche interpretazioni³⁹, apparse elusive dei principi europei, sarebbero superate dalle trame dell'articolato proposto, che, intervenendo sul potere di appello dell'accusa e sul giudizio di rinvio, elegge quest'ultimo come unico "teatro" in cui è possibile il ribaltamento dell'assoluzione.

Ma sembrano restare aperti diversi aspetti problematici.

Per quanto qui rileva, premesso che l'abrogazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. dovrebbe operare anche per il giudizio abbreviato⁴⁰, la rinnovazione obbligatoria che viene prospettata nel giudizio rescissorio "di rinvio" non pone distinzione alcuna tra giudizio ordinario e rito contratto: di conseguenza, potrà continuarsi a comprimere l'esercizio del "diritto di difendersi negoziando" dell'imputato⁴¹.

Tuttavia, ciò potrebbe avvenire in maniera più temperata alla luce di due fattori.

Sotto un primo aspetto, di carattere più sistematico e generale, è da ritenere che l'assegnazione del giudizio di rinvio al giudice dell'appello vada letta non tanto in chiave di mera attribuzione di competenza, quanto più verosimilmente nell'ottica di superare le regole tipiche del primo grado ed escludere la equiparazione fra le rispettive posizioni del giudice "annullato" e del giudice del conseguente rinvio. In altri termini, si coglie la preoccupazione di "non disperdere" tutte le prove già raccolte in primo grado e la volontà di non trasformare il giudizio di rinvio in un "nuovo giudizio"⁴², scelta certamente più coraggiosa, ma poco consona alle esigenze di contingentamento dei tempi processuali.

In questo particolare giudizio di rinvio non dovrebbe essere necessario ripetere *ex novo* l'istruttoria, essendo sufficiente limitarsi alla rinnovazione delle prove "decisive", da individuarsi peraltro indipendentemente da "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa".

e immediatezza: soluzioni diverse per situazioni differenti, nonché, volendo, PULITO, *Sull'applicabilità dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. nel giudizio di rinvio*, *ivi*, 2021, 2111.

³⁹ GAETA, *Rinnovazione istruttoria obbligatoria nel giudizio di rinvio dopo annullamento di sentenza d'assoluzione*, in *questa Rivista*, 2021, 1, 7.

⁴⁰ BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla Commissione Ministeriale*, *cit.*, 11.

⁴¹ PISANI, *«Italian style»: figure e forme del nuovo processo penale*, Padova, 1998, 91.

⁴² Dibattuta, già con riferimento all'appello, la sua configurazione alla stregua di nuovo giudizio o di *revisio prioris instantiae*. La giurisprudenza europea ha alimentato l'idea del progressivo superamento della logica di mero controllo che caratterizza tradizionalmente il gravame, sospingendolo verso il modello del *novum iudicium* secondo CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, Torino, 2009, 30 ss., e GAITO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio d'appello. L'Europa impone la riassunzione delle prove dichiarative quando il p.m. impugna l'assoluzione*, in *questa Rivista*, 2012, 2, 1 ss.

In base al secondo profilo, quindi, l'obbligo di rinnovazione dovrebbe essere espressamente "perimetrato" in base alla decisività, concetto attualmente estraneo alla lettera della legge, ma conosciuto dall'elaborazione giurisprudenziale.

Sarebbe stato opportuno che la proposta, all'enunciazione esplicita del requisito della decisività, ne avesse abbozzato i contorni, tenendo conto della migliore dottrina e giurisprudenza sul tema⁴³.

Il giudice di rinvio "competente per l'appello", quale delineato dalla proposta, non potendo inferire la decisività in base all'atto di appello del pubblico ministero, dovrebbe basarsi sulla sentenza rescindente per stabilire quale prova rinnovare ovvero orientarsi in funzione del vizio per il quale è stata cassata la decisione⁴⁴.

7. *Considerazioni conclusive.* La celebrazione del giudizio di rinvio dinanzi "al giudice competente per l'appello" lascerebbe l'imputato eventualmente condannato in tale sede privo della possibilità di un successivo controllo di merito⁴⁵. Inoltre, anche ammesso che, ricorrendo in cassazione avverso tale

⁴³ Secondo quanto chiarito da Cass., Sez. un, 28 aprile 2016, Dasgupta, cit., 'decisive' sarebbero le prove che «hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio» e che, «se espunte dal complesso del materiale» a disposizione del secondo giudice, «si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello», nonché quelle «che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna».

La più recente giurisprudenza europea reputa necessaria la rinnovazione di tutte le prove dichiarative che, sottoposte ad una nuova interpretazione, confluiscono nel discorso giustificativo a supporto della condanna. Possono citarsi Corte EDU, Sez. II, 10 novembre 2020, *Dan. c. Moldavia (n. 2)* - a commento della quale v. GAETA, *Quando l'assoluzione viene riformata in condanna: le regole minime europee su prove e regole di giudizio nelle impugnazioni penali*, in *questa Rivista*, 2020, 3, 1 ss.; GIUNCHEDI, *In claris non fit interpretatio. "Dan c. Moldavia 2" impone rinnovazioni effettive*, *ivi*, 1 ss.; MANGIARACINA, *Dan v. Moldavia 2: la rinnovazione in appello tra itinerari sperimentati e cedimenti silenziosi*, *ivi*, 1 ss. - e Corte EDU, Sez. I, 20 ottobre 2020, *Tondo c. Italia*, in www.europeanrights.eu con annotazione di RECCHIONE, secondo la quale questa decisione «evidenzia diverse asincronie tra l'ordinamento convenzionale e quello interno» tra le quali quella per cui secondo la Corte europea «devono essere rinnovate tutte le testimonianze che in appello vengono sottoposte a nuova interpretazione e non solo quelle decisive».

⁴⁴ GALANTINI, *La riassunzione della prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezioni unite Troise*, in *Dir. pen. contemp.*, 2018, 9, non nasconde «il dubbio che, al di là del principio di diritto vincolante sul piano riassuntivo della fonte dichiarativa, si possa dedurre dalla decisione di annullamento una valutazione già preconstituita di decisività della prova da riassumere che possa vincolare il giudice del rinvio».

⁴⁵ A differenza di quelle "posizioni diverse" orientate a configurare il giudizio di seconde cure in chiave rescindente, su cui si veda BELLUTA, *Prospettive di riforma dell'appello penale: tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa*, in *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2013, 21. La tesi è tornata di attualità proprio a seguito

condanna, l'imputato riesca ad ottenere un nuovo annullamento, il giudizio di rinvio susseguente non godrebbe dello stesso "ampliamento" istruttorio riservato al vittorioso ricorso di legittimità per cassazione della parte pubblica, essendosi proposto di intervenire sull'art. 627, comma 2, c.p.p. esclusivamente in relazione all'ipotesi di annullamento della sentenza di proscioglimento⁶⁶.

Sebbene anche la prospettiva riformatrice sembri consolidare il riconoscimento del diritto alla riescusione della prova testimoniale al solo pubblico ministero impugnante (tuttavia, soltanto dopo una sentenza di annullamento) e la correlata limitazione per l'imputato condannato⁶⁷, l'inappellabilità del proscioglimento va comunque letta con favore: potrebbe rappresentare un "deterrente" idoneo a circoscrivere le contestazioni dei verdetti di proscioglimento e rendere più selettivo il percorso impugnatorio.

Ma non ci si deve illudere che ciò possa avvenire senza adeguata contropartita in punto di compressione dei poteri dell'imputato, inciso dalla proposta che vede strutturarsi l'appello come mezzo di impugnazione «a critica vincolata», la previsione dei «motivi per i quali, a pena di inammissibilità, può essere

dell'introduzione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., come riportato da CALLARI, *Reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado e prova dichiarativa del perito o del consulente tecnico: le coordinate ermeneutiche dell'obbligo giudiziale di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, 2, 392; ROMBI, *La riforma di una sentenza di condanna esige la rinnovazione della prova dichiarativa in appello?*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 110, nota 19; TESORIERO, *Luci e ombre della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per il presunto innocente*, cit., 118. Tanto anche sulla scorta dell'esempio di alcuni paesi europei, come la Spagna a mezzo della Ley 5 ottobre 2015, n. 41, come ricorda RUGGIERI, *La riforma delle impugnazioni al vaglio del diritto comparato*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (Commento alla legge 23 giugno 2017, n.103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11)*, a cura di Bargis-Belluta, cit., 286. In senso critico verso l'idea dell'appello come giudizio rescindente FASSONE, *L'appello: un'ambiguità da sciogliere*, in *Quest. giust.*, 1991, 638 s.; LOZZI, *Reformatio in peius del giudice di appello e cognitio facti ex actis della Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 641 ss.

⁶⁶ Sulle problematiche commesse alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di rinvio, che presenta aspetti peculiari rispetto alla disciplina prevista dall'art. 603 c.p.p., rispetto alla quale l'art. 627, comma 2, c.p.p. si pone in termini di specialità, si rimanda a GIUNCHEDI, *Giudizio di rinvio e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 811 ss.

⁶⁷ Con riferimento allo *status quo* e in relazione al fatto che l'imputato condannato, che con l'atto di gravame critichi la valutazione sulla prova, debba rassegnarsi ad un giudizio di appello 'tradizionale', v. CAPONE, *La riassunzione delle prove dichiarative e la riforma della decisione in appello*, in *Dir. pen. contemp.*, 9 ottobre 2018, 9; non si spiega perché il diritto alla rinnovazione non debba spettare all'imputato che intenda proporre appello avverso una sentenza di condanna CAPRARO, *Novità per l'appello: concordato sui motivi e obbligo di rinnovazione istruttoria*, cit., 218. Critico anche CERESA GASTALDO, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte dellative. A proposito dell'imminente varo del d.d.l. C 4368 (e dei recenti interventi delle Sezioni Unite)*, in *Dir. pen. contemp.*, *Riv. Trim.*, 2017, 3, 168. La situazione appare discriminatoria anche secondo GAITO-LA ROCCA, *Il diritto al controllo nel merito tra immediatezza e ragionevole dubbio*, in *Rapporti tra fonti europee e dialogo tra corti*, a cura di Giunchedi, Pisa, 2018, 425.

proposto», nonché la correlata «inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato» (art. 7, comma 1, lett. h-*bis*).

Non può che condividersi la preoccupazione di acuta dottrina secondo cui la progressiva erosione del controllo di merito verso cui si sta scivolando potrebbe nascondere la recondita volontà di sopprimere l'appello anche per l'imputato: il rafforzamento dell'udienza preliminare con un filtro molto stretto unitamente al controllo di legittimità che punta anche alla verifica della motivazione ne sarebbero il preludio, poiché sembrano rappresentare basi giuridiche idonee a sostenere, in un domani prossimo, la superfluità stessa dell'appello per l'imputato⁴⁸, già da tempo paventata, ma che sinora non si è riusciti ad eliminare perché è ancora fortemente avvertita la sua portata garantistica⁴⁹.

È difficile ipotizzare che tali preoccupazioni giuridiche, piuttosto che quelle eminentemente politiche, siano state alla base della decisione del Consiglio dei ministri - in sede di approvazione all'unanimità degli emendamenti del Governo al disegno di legge recante "delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti" - di fare un passo indietro sull'appello a critica vincolata,

⁴⁸ Così DE CARO, *La contrazione dell'appello*, intervento in occasione dell'incontro di studi "Proposte ministeriali sulla giustizia penale: una discussione costruttiva", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e tenutosi il 1° luglio 2021. Per approfondimenti v. ID., *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 1 ss.

⁴⁹ Per SPANGHER, *Riformare il sistema delle impugnazioni?*, in *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, a cura di Kostoris, Torino, 2005, 109, l'appello è un istituto insopprimibile per numerose ragioni. A parte quelle di carattere sociale, poiché «la mancanza del giudizio di secondo grado è da tutti, dalla collettività, percepita come una mancanza di garanzia, come un segno di autorità e di repressione», aggiungasi che «al fondo del giudizio di secondo grado c'è un'altra esigenza, quella della collegialità, che tende a correggere la monocraticità del giudizio di prima istanza» e anche la collegialità «sempre nella attuale fase che vive la società italiana [...] costituisce un elemento che assicura una garanzia anche rispetto al sistema della composizione dei collegi, cioè al cosiddetto diritto tabellare». ORLANDI, *Sono davvero troppi tre gradi di giurisdizione?*, in *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, a cura di Nunziata, in *D&G* (suppl. al n. 29), 2004, 129 s., sottolinea come la scelta di abolire il giudizio appello «finirebbe col modificare (appesantendolo ulteriormente) il giudizio Cassazione, e si rifletterebbe, alla lunga, anche sul giudizio di primo grado e persino sulla fase preliminare allo stesso, che verrebbero a quel punto affrontati da tutti i soggetti processuali con spirito certamente diverso dall'attuale», indotti, in sostanza a modificare le rispettive strategie «se sapessero di non poter contare su un nuovo grado di merito». Inoltre, anche il giudice ne sarebbe influenzato, in quanto, se sapesse che la sua decisione potrebbe essere «impugnata solo per motivi legittimità», «si sentirebbe al contempo più libero e più gravato della responsabilità del giudizio».

visto che in tale sede è stata “ripristinata” l’appellabilità delle sentenze di condanna e di proscioglimento da parte del pubblico ministero⁵⁰.

A “sorpresa” si introduce, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento, un nuovo limite alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, rappresentato dalla condizione che si tratti di prove dichiarative già assunte in primo grado⁵¹. Si intende escludere, nel secondo grado di giudizio, riguardo a un rito di prime cure senza istruttoria, la possibilità «di rinnovare ciò che non è stato»⁵².

⁵⁰ Una sintesi, prima della pubblicazione del testo ufficiale degli emendamenti, si ritrova in GATTA, *Prescrizione del reato e riforma della giustizia penale: gli emendamenti approvati dal Governo su proposta della Ministra Cartabia*, in www.sistemapenale.it; SPANGHER, *Riforma processo penale: gli emendamenti approvati dal Governo*, in www.quotidianogiurico.it.

⁵¹ Per il testo a fronte tra il d.d.l. A.C. 2435 e gli emendamenti presentati dal Governo il 14 luglio 2021 cfr. il *Dossier n. 267/2 del Servizio Studi-Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati*, www.documenti.camera.it, 22, ove si legge il contenuto dell’emendamento, che propone di «modificare l’articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado» (art. 7, comma 1, lett. h-ter).

⁵² L’espressione è di PIGNATELLI, sub *art. 443 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, Torino, 1990, IV, 792.